

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2461)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari costituzionali, organizzazione dello Stato, Regioni, disciplina generale del rapporto di pubblico impiego) della Camera dei deputati nella seduta del 10 marzo 1976 (V. Stampato n. 4345)*

**d'iniziativa dei deputati BALLARDINI, NATTA, PENNACCHINI, MALAGUGINI,  
DEL PENNINO, PAZZAGLIA, ROBERTI, QUILLERI e REGGIANI**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
l'11 marzo 1976*

Modificazione dell'articolo 7 della legge 25 gennaio 1962, n. 20,  
recante norme sui procedimenti e giudizi di accusa

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

All'articolo 7 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, sono aggiunti i seguenti commi:

« La Commissione delibera, di volta in volta, quali sedute, o parti di esse, possano essere tenute pubblicamente e può provvedere alla pubblicità dei propri lavori nei modi previsti dal Regolamento della Camera.

È sempre pubblica la seduta nella quale la Commissione è chiamata a discutere e deliberare sulla proposta di archiviazione per manifesta infondatezza dell'accusa, di decla-

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ratoria di incompetenza della Commissione stessa, di messa in stato di accusa ovvero di non doversi procedere. A tale seduta è ammessa la presenza del denunciato, dell'indiziato o dell'inquisito, che ha diritto di intervenire personalmente o a mezzo del proprio difensore prima che inizi la discussione.

Non si applicano in tali casi le norme di cui ai primi tre commi del presente articolo ».

## Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.